

## Coronavirus: informazioni utili per le imprese

Il Governo, con Decreto Legge 23 luglio 2021 n.105 ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 ed ha introdotto l'utilizzo di certificazioni verdi Covid-19 a partire dal 6 agosto 2021.

Da questa data infatti le strutture agrituristiche che svolgeranno il servizio di ristorazione/degustazione/prima colazione, per il **consumo al tavolo al chiuso e/o hanno piscine al chiuso** - all'interno della struttura ricettiva - dovranno verificare le certificazioni verdi COVID-19.

Secondo le norme al momento vigenti, i gestori delle strutture ricettive che prevedono solo il pernottamento non sono obbligati a controllare se gli ospiti siano in possesso della certificazione verde Covid-19.

Gli operatori che possono verificare la Certificazione sono:

1. I pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
2. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
3. **I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;**
4. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
5. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

La verifica è effettuata, nel rispetto della privacy, esclusivamente tramite **l'app VerificaC19** (che si può scaricare gratuitamente da Appstore o Playstore).

Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile (semaforo verde) e i dati anagrafici del possessore: nome e cognome e data di nascita. Il verificatore può chiedere di mostrare anche un documento di identità in corso di validità. Non è possibile registrare i dati visualizzati o tenere copie di qualsiasi natura dei certificati verdi Covid.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass **sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.** In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.